

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO

*Ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza*

*eretta in Ente Morale con decreto C.P.S. n.880 del 10.05.1947 e, successivamente, trasformata in ASP con  
D.D.S.I.S.S. della Regione Puglia n. 122 del 12.03.2009.*

**Località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)**

Prot.n. 382 del 12 MAR. 2025

*Copia*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### n. 16 del registro in data 10.03.2025

**OGGETTO:** Comunità alloggio per minori fragili e vulnerabili “don Tonino Bello” – approvazione capitolato d’oneri per l’indizione di nuova gara relativa alla concessione. Determinazione.

L’anno **duemilaventi cinque**, il giorno **10** del mese di **marzo** alle ore 16:30 con la continuazione, nell’apposita sala delle adunanze presso la sede dell’ASP in località San Nazario, convocato **in seduta ordinaria** per le ore 16:30 con avviso scritto recante l’elenco degli argomenti da trattare notificato a tutti i consiglieri, si è riunito **il Consiglio di Amministrazione dell’ASP**.

All’appello nominale risultano:

		Presente	Assente
<i>Patrizia C. Lusi</i>	<i>Presidente</i>	SI	
<i>Flavio Marrocchella</i>	<i>Vice Presidente</i>	SI	
<i>Nazario Penna</i>	<i>Consigliere</i>	SI	
<i>Costantino De Luca</i>	<i>Consigliere</i>	SI	
<i>Michele Facchino</i>	<i>Consigliere</i>	SI	

Presiede l’avv. **Patrizia C. Lusi**, nella sua qualità di *Presidente*, a norma delle vigenti disposizioni dello Statuto.

Assiste il Direttore Generale *dott. Tommaso Pasqua*, ai sensi dell’art.14 del vigente Statuto.

La Presidente, accertata la legalità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito all’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto al punto n. 01 dell’ordine del giorno;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Udita** la relazione della Presidente e gli interventi susseguiti nel dibattito, come di seguito riassunti:

- *Patrizia Lusi*, Presidente, la quale sottolinea i positivi risultati della gestione in regime di concessione della Comunità minori, che ha visto migliorare i servizi agli utenti;
- *il Direttore Generale* propone pertanto di continuare la tipologia di concessione, confermando le specifiche della gara pubblica, salvo che per la durata, che va portata a cinque anni per ottenere risultati più efficaci nei servizi erogati ai minori, e avere anche maggiore concorrenzialità nella partecipazione alla gara;

**Premesso che** questa ASP ha realizzato, negli immobili distinti in catasto al foglio 21, p.la 70 (ex p.lle 30 e 31), situati in adiacenza alla sede in località San Nazario dell'agro di San Nicandro Garganico, una "*Comunità alloggio per minori fragili e vulnerabili*", giusta delibera C.d.A. n.3/2010, intitolata a "*don Tonino Bello*" ed operante secondo la disciplina dell'art. 50 regolamento Regione Puglia 18 gennaio 2007, n.4;

**Ricordato che** detta comunità, ottenuta l'iscrizione nel registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinati ai minori da parte della Regione Puglia, opera oggi in regime di concessione all'ATI Domi Group soc. coop. Sociale (Mandataria) e San Riccardo Pampuri soc. coop. (Mandante) a partire dal 28/05/2021 ed a seguito di aggiudicazione dell'apposita gara espletata dalla S.U.A. della Provincia di Foggia, giusta determina dirigenziale n.850/2021 e contratto rep.n.102624/2021;

### **Considerato che:**

- la scadenza del contratto in essere per la concessione della comunità minori *don Tonino Bello* è prevista per il 18.03.2025, salvo proroghe come per legge;
- il passaggio dalla gestione diretta con affidamento di servizi in appalto alla gestione in concessione ha consentito di migliorare i servizi erogati nella struttura a favore dell'utenza e, al contempo, di ottenere risultati economicamente sostenibili per l'ASP;

**Ritenuto**, pertanto, di dover confermare la tipologia di gestione attraverso la concessione della struttura nel periodo successivo, e che a tal fine occorre avviare le procedure di legge, mediante apposita gara cui provvederà la S.U.A. della Provincia di Foggia, alla quale questa ASP aderisce in virtù della delibera C.d.A. n.10 del 18.03.2024, e come da successiva convenzione sottoscritta ai sensi del d.lgs. 36/2023 nel testo in vigore;

**Precisato che**, al fine di procedere all'indizione della gara ad evidenza pubblica, debbano essere stabiliti i seguenti elementi caratterizzanti la tipologia di gestione della comunità ed i rapporti con la ASP proprietaria:

- durata della concessione determinata in anni 5 (cinque), con la possibilità di proseguire per altri sei mesi ai sensi delle disposizioni del codice dei contratti;
- tariffe pro-die e pro-capite che le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare, in attesa della determinazione di tariffe regionali per questo tipo di strutture, nella misura compresa tra un minimo di €. 78,00 ed un massimo di €.82,00;

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**DR. VINCENZO ZACCAGNINO**  
*Ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza*  
Località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

**CAPITOLATO D'ONERI**

**PER LA CONCESSIONE DELLA  
COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DISAGIATI**

**“don Tonino Bello”**

(art.50 Regolamento Regione Puglia n.4/2007 e s.m.i.)

**ART. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto la gestione della Comunità Alloggio per minori disagiati, come disciplinata dall'art.50 del regolamento Regione Puglia 18 gennaio 2007, n.4, nel testo in vigore, intitolata a “*don Tonino Bello*” ed ubicata negli immobili distinti in catasto al foglio n.21 – p.lla 70 – di proprietà della Azienda Pubblica per i servizi alla Persona (A.S.P.) dott. Vincenzo Zaccagnino, situati in adiacenza alla sede dell'ASP medesima, in località San Nazario dell'agro di San Nicandro Garganico.
2. La gestione deve assicurare la necessaria continuità della Comunità “*don Tonino Bello*”, attualmente gestita dal concessionario in virtù del contratto rep.n.102624/2021 (iscritta debitamente nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati, giusta determinazioni Dirigente Regione Puglia n.162/2024, assicurando i servizi previsti in favore degli utenti ospiti della struttura all'atto dell'avvio della nuova concessione e di quelli per i quali sarà già programmata, alla stessa data, la collocazione nei trenta giorni successivi, fermo restando che se entro detto termine non dovessero essere avviati i minori come da programmazione il concessionario potrà utilizzare i posti disponibili ospitando altri utenti aventi i requisiti per fruire dei servizi della struttura.
3. La gestione è mirata al funzionamento della comunità alloggio, di tipo residenziale a carattere comunitario, i cui educatori e/o assistenti sociali svolgono le funzioni educative per giovani in età adolescenziale, anche stranieri e/o dell'area penale. L'impresa concessionaria, nell'assumere la gestione della struttura, è tenuta ad assicurare le attività previste nel citato regolamento Regione Puglia 18 gennaio 2007, n.4 ed ogni onere derivante dalle esigenze della vita quotidiana degli ospiti e dalle esigenze di conduzione della struttura; in particolare:
  - A) attività come da regolamento regionale:
    - accoglienza, tutela e cura degli ospiti, anche attraverso un'adeguata gestione della quotidianità e delle emergenze;

- tenuta di cartelle personali degli ospiti e di un registro quotidiano delle presenze;
  - costante azione educativa mediante operatori specializzati;
  - raccordo con le famiglie di origine e gli enti competenti per la condivisione e gestione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), sempre finalizzati al reinserimento nel proprio contesto familiare;
  - inserimento in azioni formative e pre-lavorative che rafforzino il bagaglio di conoscenze e competenze professionali degli utenti ed eventualmente dei loro familiari, anche attraverso laboratorio informatico e sala studio;
  - attività di socializzazione e di animazione territoriali diurne aperte al territorio e alla comunità giovanile tutta, finalizzate all'inclusione sociale degli ospiti e al contrasto a forme di discriminazione e marginalizzazione;
  - servizio navetta per trasporto da e verso la comunità;
  - incontri protetti con le famiglie;
- B) esigenze di vita quotidiana degli ospiti:
- vitto completo;
  - abbigliamento;
  - scuola;
  - cure sanitarie di base;
  - attività ludico-ricreative, sportive e di socializzazione;
- C) esigenze di conduzione della struttura:
- custodia, cura e manutenzione ordinaria;
  - cura e custodia degli arredi e delle attrezzature;
  - suppellettili;
  - quant'altro necessario per il buon andamento della gestione.
4. Il concessionario deve assicurare il funzionamento nell'arco delle 24 ore per tutta la durata della concessione, garantendo assistenza e sostegno agli ospiti nelle 24 ore.
5. I servizi dovranno essere espletati con la massima cura e diligenza e senza interruzione per l'intera durata, nel rispetto puntuale delle previsioni e modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato, oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni stabilite nel provvedimento di aggiudicazione.
6. Il concessionario deve assicurare le prestazioni previste nella carta dei servizi e del regolamento interno nonché ogni altro elemento e/o condizione di cui alla precisata autorizzazione al funzionamento, procedendo ove occorra al relativo aggiornamento in base all'offerta migliorativa sulla cui base è stata aggiudicata la gara. Nella gestione dovranno essere adottati, quali standard minimi, i modelli sotto elencati, allegati al presente capitolato, che il concessionario potrà integrare o modificare in relazione all'offerta migliorativa:
- Modello I – scheda di comunicazione ingresso/uscita del minore nella/dalla Comunità;
  - Modello II – scheda oggetti di proprietà del minore lasciati in consegna alla Comunità;
  - Modello III – scheda medica di primo ingresso;
  - Modello IV – liberatoria del genitore/tutore per accertamenti sanitari e visite specialistiche;
  - Modello V – liberatoria del genitore/tutore per accertamenti tossicologici;
  - Modello VI – richiesta autorizzazione all'A.G.M. per accertamenti tossicologici;
  - Modello VII – richiesta al S.E.R.T. per accertamenti tossicologici;
  - Modello VIII – scheda di affidamento del minore alla famiglia in caso di uscita dalla Comunità per dimissioni;

- Modello IX – scheda di affidamento del minore alla famiglia in caso di uscita dalla Comunità per temporaneo rientro in famiglia, licenza, permesso;
  - Modello X – scheda di trasmissione atti del minore ad altra Comunità (in caso di trasferimento) e contestuale affidamento;
  - Modello XI – scheda di trasmissione atti del minore ad I.P.M. e affidamento del minore alle Forze dell'Ordine per la traduzione;
  - Modello XII – comunicazione tempestiva di allontanamento del minore;
  - Modello XIII – comunicazione tempestiva alle Forze dell'Ordine di allontanamento del minore;
  - Modello XIV – richiesta all'A.G.M. data scadenza periodo misura cautelare;
  - Modello XV – modello istanza di spesa;
  - Modello XVI – registro movimenti fondo cassa del minore;
  - Modello XVII – foglio terapia;
  - Modello XVIII – verbale di restituzione oggetti o valori.
7. Il concessionario deve, inoltre, attuare la gestione dei servizi secondo quanto proposto nel progetto tecnico-organizzativo e proposte migliorative presentate in sede di gara, soprattutto con riferimento a:
- a) esigenze dei soggetti diversamente abili, di famiglie con figli minori e dei cittadini extracomunitari, occupabilità femminile;
  - b) campagna di sensibilizzazione per la promozione degli interventi;
  - c) innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale dei servizi;
  - d) Comitato per la Qualità (tavolo permanente di incontro per il monitoraggio e valutazione).

## **ART. 2 - Caratteristiche della Comunità alloggio**

1. La Comunità alloggio è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento.
2. La Comunità alloggio ha caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale, ed assicura accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
3. La Comunità alloggio deve:
  - assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
  - agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
  - predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
  - tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
  - tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;

- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

### **ART. 3 – Utenti del servizio**

1. Gli utenti del servizio sono individuati nei minori di ambo i sessi, di età compresa tra i dodici ed i diciotto anni, anche stranieri e/o dell'area penale, per il numero massimo di 10 (dieci) ospiti, con la possibilità di ulteriori due utenti in casi di emergenza.
2. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del venticinquesimo anno di età, ma limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.
3. È possibile inserire minori di età inferiore ai dodici anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell'autorizzazione dell'autorità che ne ha disposto l'inserimento.
4. Per quanto concerne l'ammissione, salvo quanto già prescritto al precedente art.1, comma 2, sarà data priorità ai minori residenti nel Comune di San Nicandro Garganico e nel territorio del Piano Sociale di Zona con comune capofila San Marco in Lamis (Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico). Nell'ipotesi di disponibilità di posti, sarà possibile inserire minori provenienti da altri ambiti sociali, per i quali sia stato predisposto un progetto educativo individuale da parte del Servizio Sociale inviante, che individui nella Casa alloggio la risposta più adeguata a tale situazione di disagio.

### **ART. 4 – Piani individuali di intervento**

1. Per ogni minore accolto dovranno essere predisposti, d'intesa con il Servizio Sociale inviante, un progetto individualizzato e adeguati strumenti di verifica dei risultati raggiunti per area di intervento.
2. L'équipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori e, ove possibile, al rientro degli stessi nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione, ove possibile. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla strutturazione delle singole attività: sportive, culturali, didattiche, del tempo libero e di gestione della casa.
3. I progetti individuali verranno monitorati attraverso verifiche costanti alle quali, oltre alla figura professionale incaricata dell'ASP di cui al successivo art.5 comma 6, parteciperanno i servizi sociali preposti del Comune competente ovvero del Piano di Zona.
4. Dovrà essere consentita, altresì, la programmazione delle attività e degli incontri con i soggetti esterni coinvolti nel "caso", nell'organizzazione delle varie prestazioni, degli interventi, delle attività e iniziative (servizi e risorse territoriali, famiglia, scuola, Tribunale per i Minorenni, ecc.); dovrà essere altresì assicurato il corretto e costante passaggio e scambio di informazioni tra gli operatori ed i servizi sociali preposti, oltre che all'interno del gruppo operativo in caso di turnazione del personale e/o di sostituzione temporanea dello stesso; dovrà essere assicurata la compresenza di tutti gli operatori ogni volta si renda

necessario per riunioni collegiali di verifica del lavoro sui minori accolti e sull’andamento complessivo della gestione.

### **ART. 5 – Personale richiesto**

1. Il gruppo operativo della Comunità alloggio dovrà essere formato da educatori e assistenti sociali in ragione di un operatore ogni tre minori, con un adeguato numero di operatori supplenti, indicati in sede di offerta, con le relative qualifiche professionali ed esperienza. Inoltre, il concessionario dovrà garantire le prestazioni di uno psicologo per almeno otto ore settimanali.
2. Gli educatori, preferibilmente di sesso diverso, articoleranno la loro presenza nella struttura con turni elastici, in modo da mantenere stabili le figure di riferimento per i giovani ed il rapporto numerico prima indicato.
3. Nelle ore notturne la Comunità alloggio deve assicurare la presenza di almeno una unità di personale educativo.
4. Deve essere impiegato personale ausiliario nel numero di almeno una unità ogni cinque ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.
5. Il concessionario è tenuto ad indicare all’ASP un proprio fiduciario che assumerà il ruolo di Responsabile della struttura, il quale dovrà assicurare adeguata presenza nella struttura stessa e che sia raggiungibile anche nelle ore notturne mediante recapito di telefonia mobile per qualsiasi necessità o evenienza riguardo alla gestione concessa.
6. Ai fini della verifica del rispetto degli standards organizzativi previsti dalle norme in materia, del capitolato d’oneri e delle condizioni di aggiudicazione della concessione, oltre che dei piani individuali di intervento, della carta dei servizi e del regolamento interno, sia il Responsabile della struttura che l’équipe del concessionario, sono tenute a far riferimento, nell’organizzazione delle prestazioni da erogare, al Direttore Generale dell’ASP, o altra figura professionale dell’area socio-psico-pedagogica, che l’ASP stessa individuerà per le funzioni di supervisione della gestione con contratto d’opera professionale o rapporto di lavoro subordinato.

### **ART. 6 – Servizi del personale**

1. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale dovrà consentire:
  - la presenza di un sufficiente numero di operatori nelle ore e nei giorni di maggiore fruizione dei servizi e di frequenza della struttura da parte degli utenti;
  - la programmazione, l’organizzazione e lo svolgimento complessivo delle prestazioni, degli interventi e delle attività, intendendo comprese in esse anche tutte le attività creative, ricreative, sportive, culturali, scolastiche ecc. programmabili all’interno e all’esterno della struttura.
2. Il personale utilizzato deve essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e le funzioni richieste con il presente capitolato.
3. Il personale deve avere, oltre ai requisiti previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali per assicurare il servizio cui deve essere adibito, la capacità fisica ed i requisiti di idoneità sanitaria richiesti dai competenti servizi dell’ASL.

4. Il concessionario dovrà impiegare per tutta la durata della concessione il medesimo personale, al fine di garantire continuità nel servizio ed il raggiungimento delle finalità prescritte dall'art.50 del R.R. n.n.4/2007; dovendo assicurare continuità di erogazione dei servizi nella gestione della struttura, ai sensi di quanto previsto espressamente all'art.1, comma 2, del presente capitolato d'oneri, il concessionario è tenuto, in ossequio alle disposizioni recate dall'art.57, (Clausola Sociale) del d.lgs. n.36/2023, nonché dall'art.25, c.1, della L.R. Puglia n.25/2007 e s.m.i., dall'art.37 CCNL cooperative sociali e dall'art.46 CCNL Servizi alla Persona, all'assunzione del personale occupato alla data del bando di gara, soprattutto in considerazione della tipologia di servizi da erogare e delle particolari esigenze degli utenti ospiti, onde non compromettere l'efficacia dei piani individuali di intervento in atto all'avvio della nuova concessione.
5. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale e degli utenti.
6. Il concessionario deve garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori, facendo loro partecipare attivamente alle iniziative eventualmente promosse dall'Azienda e/o da altri Enti, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi e promuovendo a sua volta idonee iniziative.
7. Gli operatori effettueranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, uffici o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio, e devono altresì tenere una condotta irreprensibile durante lo svolgimento del servizio.
8. Il personale garantirà il mantenimento del segreto su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso, nel pieno rispetto dell'attuale normativa di tutela della riservatezza.
9. L'impiego di operatori volontari da parte del concessionario viene riconosciuto e stimolato. Il concessionario dovrà comunicare all'ASP l'eventuale utilizzo di personale volontario, indicando il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo. Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste; pertanto, l'utilizzo dei volontari deve essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi sostenuti dal concessionario.

#### **ART. 7 - Responsabile della struttura e relativi obblighi**

1. Il concessionario è tenuto ad individuare un proprio responsabile della struttura, che avendo ampia delega per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale, nonché per trattare ogni dovrà rispondere nelle sedi competenti per qualsiasi aspetto legato ai servizi erogati nonché al coordinatore individuato dall'ASP circa la verifica dello stato degli interventi realizzati e del corretto svolgimento dell'attività.
2. Tale figura, reperibile durante le ore di lavoro dagli Uffici dell'Azienda e dai servizi sociali del comune competente e/o del Piano di Zona, sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio e raccordo degli operatori impegnati.

3. In particolare dovrà:
  - a) vigilare sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dal presente capitolato d’oneri, secondo le indicazioni ricevute da parte del Servizio Sociale inviante;
  - b) partecipare alle verifiche periodiche dei servizi e comunicare all’inizio di ogni mese, tutte le informazioni inerenti le prestazioni nel frattempo effettuate;
  - c) redigere le relazioni, gli atti e i rapporti richiesti dai Servizi Sociali del comune competente e del Piano di Zona, dalla Procura della Repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell’autorità stessa;
  - d) garantire l’analisi dei bisogni del minore, in collaborazione con il Servizio Sociale affidante e/o del Piano sociale di Zona e/o con il personale della ASL competente, partecipare alle scelte ed alla verifica del progetto educativo individualizzato.
4. Il responsabile individuato dovrà comunque garantire la propria reperibilità anche nelle ore notturne, mediante recapito di telefonia mobile, per qualsiasi necessità o evenienza riguardo alla gestione concessa.

### **ART. 8 – Requisiti strutturali ed ambientali**

In relazione all’inquadramento territoriale e socio-economico dell’area di intervento dei servizi da erogare ed al fine di garantire la massima continuità ambientale, affettiva ed educativa, l’attività dovrà svolgersi negli immobili all’uopo allestiti dalla Azienda Pubblica per i servizi alla Persona (A.S.P.) dott. Vincenzo Zaccagnino, distinti in catasto al foglio n.21 – p.lle 30 e 31 – in località San Nazario dell’agro di San Nicandro Garganico, di cui la stessa ASP ha piena disponibilità e che saranno concessi all’aggiudicataria dietro il versamento del canone annuale offerto in sede di gara.

### **Art.9 – Disciplina dei servizi**

1. La Ditta concessionaria dovrà svolgere le prestazioni con autonomia organizzativa e gestionale e si dovrà impegnare ad osservare nello svolgimento dell’attività tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In particolare, il concessionario dovrà assicurare il rispetto dei seguenti obblighi e divieti:
  - garantire personale idoneo a svolgere i compiti assegnati per il servizio specifico della struttura;
  - normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento del citato elenco nominativo, in caso di sostituzioni definitive;
  - assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti con personale altrettanto qualificato;
  - assicurare l’efficienza ed efficacia del servizio mediante l’utilizzo di strumenti gestionali facilitanti le operazioni di servizio: cartelle singolo utente, programma orari, definizione dei protocolli operativi del servizio, progetti individuali sociali;
  - redigere relazioni bimestrali con riferimento ai risultati ottenuti, al lavoro eseguito e od altri elementi utili e trasmetterle ai servizi sociali competenti e, per dovuta conoscenza, all’ASP;
  - dare immediata comunicazione all’ASP di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento della gestione nonché di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali operatori-utenti;
  - rispondere della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario, tenendo fin da ora sollevata l’ASP da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi

determinati dalla gestione della struttura. Il concessionario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente all'ASP tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico del concessionario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione della struttura e dei servizi ivi erogati;

- provvedere al pagamento del personale nel rispetto dei CCNL di comparto;
  - assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'ASP o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione della struttura;
  - osservare le norme che disciplinano i contratti di servizio, il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati (legge n.68/1999 e s.m.i.), le norme antinquinamento e le norme inerenti la sicurezza del lavoro;
  - rifiutare qualsiasi forma di compenso in denaro o in natura da parte degli utenti o dei loro familiari per le prestazioni effettuate o ad altro qualsiasi titolo;
  - impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto della convenzione gli operatori ed i soci volontari, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/91 e s.m.i.;
  - utilizzare i soci volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
  - garantire per tutta la durata della concessione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative ai servizi erogati nella struttura, compreso il mantenimento degli standards gestionali ed in accordo con gli uffici competenti nelle materie oggetto della convenzione.
3. La gestione della struttura non potrà essere effettuata per altro scopo diverso da quello dell'oggetto della concessione, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dall'ASP.
4. Il concessionario dovrà utilizzare gli immobili in modo corretto. Inoltre, dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della struttura in oggetto e dei servizi a cui è finalizzata la concessione.
5. Il concessionario si obbliga inoltre a:
- stipulare con spese a suo carico tutte le idonee polizze Assicurative dovute: contro incendio, furti e danneggiamenti vandalici degli immobili, dei mobili eventualmente esistenti e degli annessi vari presi in gestione e la responsabilità civile; il massimale della suddetta polizza è indicato in €.500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
  - provvedere direttamente all'assunzione alle proprie dipendenze con oneri a proprio carico, nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro nazionali o locali per le categorie interessate, del personale occorrente alla gestione della struttura, il quale deve essere adeguato per numero e qualificazione in modo da garantire la continuità e regolarità dei servizi cui è destinata la struttura;
  - munirsi preventivamente di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi per l'esercizio delle attività effettuate nella struttura;
  - garantire l'apertura e il funzionamento della struttura per tutta la durata della concessione.

6. Il concessionario non può in nessun caso pretendere dall'ASP o dall'utenza indennizzo per eventuali mancati utili di gestione o altro, per nessun motivo, causa o ragione.
7. È fatto obbligo al concessionario di:
  - comunicare tempestivamente all'ASP eventuali sospensioni o interruzioni della gestione causate da forza maggiore, fermo restando che la gestione non può essere sospesa, interrotta senza preventivo benestare dell'ASP. In caso di interruzione per causa di forza maggiore, il concessionario dovrà assicurare il servizio fino al reintegro dello stesso da parte dell'ASP o altro gestore dalla stessa autorizzato;
  - garantire la continuità dei servizi erogati nella struttura ed assicurare il passaggio dalla attuale gestione a quella propria entro trenta giorni dall'aggiudicazione;
  - effettuare nella struttura, con oneri a proprio carico, gli adeguamenti che si rendessero necessari in relazione a sopraggiunte normative in materia di sicurezza ed agibilità, previa comunicazione all'ASP;
  - provvedere agli acquisti delle attrezzature non facenti parte della dotazione propria dell'ASP ma che fossero necessari per garantire il mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi all'atto del passaggio di gestione;
  - non variare la destinazione dei locali e delle pertinenze delle strutture senza l'esplicita autorizzazione dell'ASP;
  - curare a proprie spese la manutenzione e la pulizia dei locali, delle pertinenze, delle aree e delle attrezzature, mantenere le strutture in condizioni di agibilità e sicurezza.

#### **Art.10 – Preparazione e somministrazione dei pasti**

1. La produzione dei pasti per gli ospiti avviene presso i locali della cucina di cui è dotata la struttura. Tutte le operazioni connesse alla preparazione dei pasti, dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia nonché delle direttive degli organi competenti al rilascio di autorizzazione o controlli.
2. Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità igienico-sanitaria delle trasformazioni alimentari, liberando contestualmente e totalmente dalla stessa l'ASP concedente.
3. Il concessionario è inoltre vincolato ad osservare le seguenti prescrizioni:
  - Le materie prime dovranno essere fornite per quantità e qualità tali da assicurare la preparazione delle ricette relative ai menù e nelle grammature necessarie ad assicurare il rispetto del fabbisogno energetico e nutrizionale;
  - Le materie prime, di origine biologica, dovranno essere conformi a quanto stabilito dal d.lgs. 109/92 e successive modificazioni e integrazioni in materia di etichettatura di prodotti confezionati e di documentazione di accompagnamento dei prodotti sfusi;
  - Nella gestione delle materie prime, dovrà sempre essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto mantenendo l'etichetta originale dello stesso, o documentazione equivalente, fino al completo utilizzo della confezione;
  - Tutti i prodotti in uso dovranno essere adeguatamente protetti; sulle etichette dovranno essere riportate le date di confezionamento;
  - È assolutamente vietato utilizzare ingredienti di derivazione "transgenica".
4. Il concessionario si obbliga a garantire la preparazione dei pasti anche per gli ospiti che, per motivi terapeutici legati a problematiche di ordine sanitario, opportunamente certificati, o

per motivi religiosi, abbiano la necessità di seguire un regime dietetico differenziato (*diete speciali*).

#### **Art.11 –Pulizia e sanificazione**

1. La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e con le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - è compito del concessionario provvedere, a propria cura e spese, mediante lo staff di servizio, alla pulizia, sanificazione e riordino dei locali della comunità e di quanto negli stessi locali contenuto, nonché delle aree scoperte di pertinenza;
  - sono inclusi negli interventi a carico del concessionario, ove necessari, anche quelli di disinfestazione e di derattizzazione
  - dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal Piano di pulizia e sanificazione e successive variazioni;
  - i prodotti detergenti e sanificanti, conformi alla legge, dovranno essere sempre conservati in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta e dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni delle case produttrici riportate nelle schede tecniche relative ad ogni prodotto.
2. Il concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi attinenti la struttura concessa, liberando contestualmente e totalmente dalla stessa responsabilità l'ASP concedente.

#### **Art.12 – Durata e valore presunto della concessione**

1. La concessione avrà la durata di anni cinque a partire dalla data di avvio della gestione della struttura, intesa quale erogazione dei servizi in continuità con quelli in atto in virtù dell'autorizzazione in essere intestata alla ASP. L'avvio della gestione dovrà essere assicurato dal concessionario non oltre trenta giorni dalla stipula del contratto ed entro detto termine il concessionario dovrà subentrare nella titolarità di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività nel rispetto della normativa vigente.
2. L'ASP si riserva la facoltà di procedere alla prosecuzione della concessione, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di mesi sei, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60, del Codice dei contratti pubblici, previa adozione di apposito provvedimento da comunicare non oltre il trentesimo giorno antecedente la scadenza; qualora non venisse esercitata tale facoltà, alla data di scadenza il contratto si intenderà cessato senza necessità di formale disdetta da parte dell'ASP. Il concessionario resta comunque obbligato, a tutela degli utenti ospiti della struttura, a proseguire la gestione fino al subentro del nuovo concessionario.
3. Il valore presunto della concessione ammonta:
  - per il quadriennio ..... - ..... : euro 1.550.000,00
  - per il periodo comprensivo di prosecuzione: euro 1.575.834,00così stimato, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023 nel testo in vigore, con riferimento alle entrate presunte sulla base della retta media giornaliera pro-capite per l'intera durata contrattuale, al netto dell'Iva, sommate al canone di concessione di cui al successivo art.18. I valori indicati sono presuntivi, non vincolano l'ASP concedente e sono calcolati sulla base dell'andamento dell'ospitalità nel periodo di gestione tuttora in corso.

4. L'ASP può affidare all'impresa concessionaria, a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, secondo quanto previsto dall'art. 76 del Codice dei contratti pubblici, servizi analoghi a quelli erogati nella struttura oggetto della concessione disciplinata dal presente capitolato.
5. L'affidamento ai sensi del precedente comma è effettuato previa valutazione, condotta dall'ASP mediante specifica indagine di mercato, delle condizioni di mantenimento dell'interesse pubblico e di vantaggio economico effettivo.

### **Art. 13 - Stipulazione del contratto**

1. La concessione della struttura si perfezionerà solo al momento della stipulazione del contratto, ove sarà stabilito anche il termine iniziale della gestione mediante la consegna materiale degli immobili, con relativi arredi ed attrezzature, e mediante l'avvio dell'erogazione dei servizi da parte del concessionario, senza soluzione di continuità rispetto a quelli in essere.
2. A tal fine il concessionario dovrà curare l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, nulla-osta, pareri e quant'altro occorra per l'avvio dei servizi erogati nella struttura, in continuità con quelli in essere, entro il termine stabilito ai sensi del precedente art.10, comma 1.
3. Il rifiuto da parte dell'aggiudicatario all'avvio della gestione o il superamento non giustificato del termine stabilito determina la decadenza automatica dall'aggiudicazione. In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile a fatto e/o colpa del concorrente aggiudicatario, l'ASP potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di preventiva costituzione e messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di concessione con il soggetto giuridico classificatosi come secondo nella graduatoria finale della gara.

### **Art. 14 – Coordinamento e verifica**

1. La verifica della gestione della struttura e dell'erogazione dei servizi sono effettuati dal Coordinatore Sociale dell'ASP, o altra figura di cui all'art.5, comma 6, nonché del supporto, ove necessario, dei servizi sociali affidanti e/o del Piano di Zona.
2. Il Coordinatore Sociale dell'ASP in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, espleta i controlli volti per verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni dovute, anche in base alle specifiche tecniche risultanti dall'offerta migliorativa presentata in sede di gara.
3. Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d'équipe tra i diversi operatori, da relazioni bimestrali sull'andamento dei singoli utenti (aree comportamentali, affettiva, sociale, scolastica ...) etc.; le azioni di verifica e controllo possono essere integrate con percorsi di valutazione della qualità dei servizi, anche utilizzando registri, questionari, interviste, ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 15 – Corrispettivi**

1. Il concessionario, in qualità di gestore della struttura e titolare dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi ivi erogati, riscuoterà direttamente dagli Enti che hanno in carico i minori le rette dovute, nel rispetto della normativa regionale in materia.
2. Fino alla determinazione delle rette da parte della Regione per la specifica tipologia di struttura (Comunità Alloggio per minori disagiati ex art.50 del regolamento Regione Puglia n.4/2007), le rette saranno quelle indicate dal concessionario in sede di gara entro i limiti minimo e massimo determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP.
3. L'ASP concedente non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato pagamento delle rette da parte degli Enti debitori, come anche nell'eventualità che durante il periodo di validità della concessione vengano ospitati minori in numero inferiore alla capienza.
4. Con le rette di cui sopra si intendono interamente compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per la gestione della struttura e per l'erogazione dei servizi, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente alla concessione.

### **Art.16 – Oneri a carico del concessionario**

1. Sono a carico del concessionario, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, tutte le spese relative al personale dipendente adibito al funzionamento della struttura ed all'erogazione dei servizi nonché quelle relative ad eventuali collaboratori autonomi.
2. Il concessionario, con la stipula del contratto, solleva l'ASP da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed il proprio personale o i propri collaboratori autonomi.
3. Il concessionario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivanti agli utenti, ai terzi ed al concedente nella gestione della struttura e nell'erogazione dei servizi e si impegna a sollevare e rendere indenne l'ASP da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti della stessa ASP.

### **Art. 17 - Consegna della struttura**

1. I beni immobili e le attrezzature di proprietà dell'ASP, che compongono la struttura adibita alla Comunità don Tonino Bello, vengono dati in consegna al concessionario nello stato di fatto e d'uso in cui si trovano, che il concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare in quanto idoneo all'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, avendo effettuato apposito sopralluogo finalizzato alla presentazione dell'offerta in sede di gara.
2. Al momento della consegna, verrà redatto apposito verbale di ricognizione e consegna, con l'inventario di tutti i beni e materiali in dotazione della struttura; sia il verbale che l'inventario verranno redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle parti e tale sottoscrizione segnerà la presa in carico della struttura e l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Alla scadenza della concessione, i beni immobili e le attrezzature dovranno essere restituiti nello stato risultante all'atto della consegna, salvo il normale deperimento di uso. Per le perdite e per i deterioramenti imputabili alla gestione il concessionario è tenuto a provvedere alla riparazione o reintegrazione entro un termine che sarà fissato dall'ASP, trascorso inutilmente il quale l'ASP avrà titolo di rivalersi sulla cauzione di cui al successivo art.22 per un importo pari ai costi di ripristino dei beni danneggiati, o di mercato per quelli mancanti.
4. Nel caso in cui il concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà l'ASP a mezzo del Coordinatore Sociale e di un proprio tecnico, assistiti da due testimoni; il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario mediante p.e.c.
5. Il concessionario può richiedere l'uso della vettura Dacia Lodgy targata EW381GY, nelle condizioni di uso al momento della consegna, di proprietà dell'ASP ed adibita al trasporto dei minori, con l'impegno del concessionario medesimo a sostenere ogni spesa necessaria per il relativo utilizzo, comprese l'assicurazione RCT obbligatoria e la tassa di circolazione, nonché quelle di ordinaria manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura nel normale utilizzo (gomme, filtri, etc.). In tal caso, l'ASP viene sollevata da ogni responsabilità connessa alla circolazione del veicolo.
6. Il concessionario potrà integrare durante la gestione gli arredi e le attrezzature secondo l'offerta migliorativa presentata in sede di gara; qualora arredi ed attrezzature siano offerti dal concessionario in sostituzione di quelli esistenti, essi resteranno in dotazione della struttura al termine della concessione, senza diritto a corrispettivo o somma risarcitoria da parte dell'ASP.
7. Il concessionario è tenuto a stipulare ogni contratto relativo alle utenze elettriche necessarie per la gestione della struttura, come anche per l'approvvigionamento idrico ad usi civili e per lo smaltimento delle acque reflue.

#### **Art.18 – Canone di concessione**

1. Il concessionario è tenuto a versare all'ASP concedente il canone annuo per il diritto d'uso della struttura determinato in sede di gara mediante il rialzo offerto sulla somma posta a base di gara, al netto di IVA.
2. Le somme dovute, oltre IVA, dovranno essere versate semestralmente in rate uguali anticipate, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.
3. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi legali dalla data di scadenza della rata fino al soddisfo. Qualora il ritardo prosegua oltre la scadenza della rata successiva, l'ASP incamererà le somme spettanti valendosi sulla cauzione definitiva di cui al successivo art.20.

#### **Art.19 - Deposito provvisorio e cauzione**

1. Gli aspiranti all'aggiudicazione della concessione dovranno costituire cauzione provvisoria a garanzia degli impegni che vanno ad assumere con la partecipazione alla gara, nella misura del 2% (due per cento) dell'importo a base di gara determinato in €. 24.800,00 (euro

ventiquattromilasettecento/00) oltre IVA, da versarsi presso la tesoreria dell'ASP o da presentarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari.
3. Nei confronti dell'aggiudicatario, il suddetto deposito resta vincolato fino alla stipula del contratto di concessione (con contestuale costituzione della garanzia definitiva di cui in appresso) ed allo stesso saranno imputate le spese contrattuali, nonché quelle eventuali per la ripetizione del procedimento concorsuale ove l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare o si comporti in maniera da impedire la stipula entro il termine stabilito dall'ASP.
4. L'eventuale fideiussione o polizza fidejussoria dovrà contenere l'espressa menzione che l'incameramento da parte dell'ASP a titolo risarcitorio lascia salva ed impregiudicata ogni altra azione; inoltre dovrà espressamente contenere l'esclusione dell'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e la possibilità per l'ASP di escutere la stessa senza eccezioni impeditive entro giorni quindici a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

#### **Art. 20 – Cessazione anticipata della concessione**

1. La concessione può cessare anticipatamente per risoluzione del contratto, ai sensi del capo XIV del codice civile, o per revoca dell'affidamento.
2. Il concessionario non può richiedere il recesso anticipato dal contratto.
3. L'ASP esercita la facoltà di revocare la concessione esclusivamente nell'interesse pubblico della salvaguardia delle strutture, del buon andamento dei servizi ivi prestati e delle esigenze dell'utenza.
4. In tali casi, tra l'ASP ed il concessionario possono comunque essere concordati, in relazione alle necessità contingenti, i tempi e le modalità di cessazione del rapporto.
5. L'ASP ha inoltre la facoltà di procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
  - a) mancata attuazione degli obblighi assunti in sede di gara di aggiudicazione e costituenti elemento di valutazione dell'offerta tecnica;
  - b) per gravi motivi di ordine igienico o morale;
  - c) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività proprie delle gestioni del servizio ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;
  - d) per scioglimento della ditta concessionaria;
  - e) per qualsiasi altra causa che importi in capo al concessionario la perdita della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
6. La revoca viene disposta dall'ASP ed avrà effetto trascorsi due mesi dalla notifica al concessionario. Entro tale scadenza le strutture, liberate dalle cose del concessionario e totalmente disponibili, dovranno essere restituite all'ASP.
7. La revoca comporta l'incameramento da parte dell'ASP della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, salva ed impregiudicata ogni altra azione a tutela e salvaguardia dei diritti dell'Amministrazione stessa.

### **Art. 21 - Responsabilità**

1. Nella gestione della struttura concessa e nell'erogazione dei relativi servizi, il concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dal concessionario stesso, con espresso esonero dell'ASP.
2. Il concessionario utilizzerà, per la gestione della struttura e per l'esecuzione delle prestazioni connesse ai servizi ivi erogati, proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà l'ASP da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

### **Art. 22 - Forme di garanzia**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione della gestione della struttura, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo per l'importo pari al canone annuale risultante dalla gara e con validità per l'intero periodo di durata della concessione, anche in forma di fidejussione o polizza fidejussoria.
2. La cauzione dovrà contenere l'espressa menzione che l'incameramento da parte dell'ASP a titolo risarcitorio lascia salva ed impregiudicata ogni altra azione; inoltre dovrà espressamente contenere l'esclusione dell'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e la possibilità per l'ASP di escutere la stessa senza eccezioni impeditive entro giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
3. Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del contratto. La restituzione della cauzione all'avente diritto o l'autorizzazione allo svincolo della fideiussione potrà avvenire solo quando siano stati pienamente regolarizzati i rapporti tra i contraenti e non esistano danni o cause di danni possibili per i quali il concessionario debba rispondere.
4. L'ASP ha sempre diritto di valersi della cauzione per il reintegro dei suoi crediti, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. In tale ipotesi, il concessionario resta comunque tenuto a reintegrare l'importo della cauzione definitiva a garanzia della prosecuzione del contratto.
5. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di stipulare apposita Assicurazione RCT – RCO, per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dalla Ditta stessa o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, strutture e attrezzature, per la durata della concessione, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante la gestione della struttura e imputabili alla stessa, esonerando l'ASP da ogni responsabilità al riguardo.

### **Art. 23 – Penalità**

1. La ditta concessionaria, nella gestione della struttura e nell'esercizio dei servizi ivi erogati, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente capitolato e/o di inosservanza delle disposizioni in esso previste, l'ASP applicherà di volta in volta penali variabili tra €.150,00 (euro centocinquanta/00) ed €3.000,00 (euro tremila/00), a seconda della gravità o a seguito di ripetute contestazioni.
3. Le inadempienze ed irregolarità rilevate saranno comunicate a mezzo p.e.c., all'impresa concessionaria che dovrà entro giorni 5 (cinque) lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'ASP deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità indicate dal presente articolo.
4. Le penali saranno decise dal Direttore Generale e comunicate con la notifica della relativa decisione. Decorsi giorni sessanta senza che il concessionario abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive.
5. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'ASP per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. L'ASP si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto dell'ASP stessa al risarcimento dei danni.

#### **Art. 24 – Risoluzione del contratto**

1. L'insufficienza, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi che siano di gravità tale da compromettere la struttura ovvero la funzionalità dei servizi ivi erogati, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c. e l'ASP potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto dei servizi ovvero affidarne la prosecuzione ad altri.
2. Qualora la risoluzione avvenga per colpa della ditta concessionaria e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che l'ASP intenderà mettere in atto.
3. In caso di fallimento o cessazione della ditta concessionaria, la risoluzione del contratto è automatica, salva la possibilità di esercizio provvisorio sotto la responsabilità del curatore.
4. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il concessionario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni dovute agli utenti ospiti fino alla data di scadenza naturale della concessione, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro soggetto per la gestione della struttura e per l'erogazione dei servizi.

#### **Art. 25 – Recesso unilaterale dal contratto**

Anche al di fuori dei casi previsti nei precedenti articoli, l'ASP può recedere dal contratto, pur se ne è iniziata l'esecuzione, purché tenga indenne il concessionario dalle spese sostenute e dai servizi erogati se ritenuti dall'ASP correttamente e pienamente eseguiti.

### **Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 27 – Osservanza delle norme**

1. Il concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate da pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni vigenti del presente capitolato, sollevando l'ASP da ogni responsabilità.
2. La Ditta concessionaria è esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti collettivi di lavoro, di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla struttura concessa con il presente capitolato ed ai servizi ivi erogati, ed è altresì responsabile degli eventuali infortuni ed incidenti che dovessero verificarsi nel corso della gestione e delle attività organizzative.
3. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e protezione sul lavoro, rispettando quanto definito nel d.lgs. 81/2008 nel testo in vigore e delle altre norme in materia. Non è prevista redazione del DUVRI, dovendo il concessionario assicurare in proprio tutti i servizi inerenti la gestione della struttura.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette norme da parte del concessionario riservandosi, nel caso di inosservanza di tale norme, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere i danni derivati dalle inadempienze.

### **Art. 28 – Divieto sub concessione e responsabilità relative**

1. È vietato all'aggiudicatario di cedere ad altri la concessione della struttura oggetto del contratto ovvero l'esecuzione, in tutto o in parte, dei servizi in essa erogabili.
2. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere il diritto da parte dell'ASP a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art. 29 – Spese d'atto**

Le spese, nessuna esclusa, inerenti la stipulazione del contratto comprese quelle di registrazione, diritti di rogito e quant'altro sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

### **Art. 30 – Foro competente**

Qualsiasi controversia tra le parti è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Foggia, competente per territorio in relazione alla sede dell'ASP e della struttura oggetto della concessione di cui al presente capitolato.

### **Art. 31 – Riservatezza**

1. Tutti i documenti e i dati che sono prodotti dall'aggiudicataria nell'ambito della gestione della struttura sono proprietà del concessionario, ma l'ASP ha diritto di prenderne cognizione ed estrarne copia sia in relazione alle verifiche preposte al rispetto del presente capitolato, sia in relazione alla necessità di garantire la continuità dei servizi erogati nella struttura in favore degli utenti ospiti alla scadenza della concessione ed in ogni caso di cessazione anche anticipata del contratto.
2. L'aggiudicatario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente alla corretta gestione della struttura, l'attività contemplata nel presente capitolato.
3. L'aggiudicatario si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con la concessione, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto e adotterà opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
4. L'aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile" ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali nel testo in vigore, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. Alla scadenza del contratto restituirà tutti i dati in suo possesso all'ASP entro 5 (cinque) giorni.

### **Art. 32 – Rinvio a norme vigenti**

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia, ed in particolare alle LL.RR. Puglia n.15/2004 e n.19/2006, nonché ai regolamenti regionali della Puglia n.4/2007 e n.1/2008 nel rispettivo testo in vigore.

- canone concessorio nella misura di €1.500,00 mensili, oltre IVA, quale base d'asta da sottoporre a rialzo, a conferma della quantificazione precedente in rapporto al contesto territoriale e l'ubicazione;
- possibilità di concedere l'uso gratuito (con tutti gli oneri di esercizio a carico del concessionario) ovvero oneroso (quindi con canone da stabilire) della vettura Dacia Lodgy, attualmente utilizzata dalla comunità con oneri condivisi tra ASP e appaltatore;
- conferma di "*Protocollo operativo*" e "*Regolamento interno*", onde garantire standard funzionali ed organizzativi dei servizi in linea con quelli oggi praticati nella struttura;

**Esaminato** l'apposito "*Capitolato Speciale d'oneri*" predisposto dagli uffici, e ritenuto di doverlo approvare quale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito sulla proposta del presente deliberato il parere favorevole del Direttore Generale;

Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta:

Vista la legge regionale n. 15 del 30 settembre 2004 e ss. mm. e ii.;

Visto il regolamento regionale 28 gennaio 2008, n. 1;

Viste ed osservate le disposizioni, nel rispettivo testo in vigore, recate dallo Statuto dell'ASP, dal Regolamento di Organizzazione e accesso all'impiego e dal Regolamento di contabilità dell'ASP;

Visto lo Statuto dell'ASP, nel testo in vigore;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica del Direttore Generale

**Con Voti** favorevoli di n. 05 resi per alzata di mano dal Presidente e dai consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

1. **di prendere atto**, per quanto in premessa esplicitato, della scadenza per il 18.03.2025, salvo proroghe o diverse assegnazioni come per legge, per la concessione della comunità minori *don Tonino Bello* e di confermare la tipologia di gestione attraverso la concessione della struttura nel periodo successivo;
2. **di stabilire**, al fine di procedere all'indizione della gara ad evidenza pubblica, i seguenti elementi caratterizzanti la tipologia di gestione della comunità ed i rapporti con la ASP proprietaria:
  - durata della concessione determinata in anni 5 (cinque), con la possibilità di proseguire per altri sei mesi ai sensi delle disposizioni del codice dei contratti;
  - tariffe pro-die e pro-capite che le ditte partecipanti alla gara dovranno indicare, in attesa della determinazione di tariffe regionali per questo tipo di strutture, nella misura compresa tra un minimo di € 78,00 ed un massimo di €82,00;
  - canone concessorio nella misura di €1.500,00 mensili, oltre IVA, quale base d'asta da sottoporre a rialzo, a conferma della quantificazione precedente in rapporto al contesto territoriale e l'ubicazione;
  - possibilità di concedere l'uso gratuito (con tutti gli oneri di esercizio a carico del concessionario) ovvero oneroso (quindi con canone da stabilire) della vettura Dacia Lodgy, attualmente utilizzata dalla comunità con oneri condivisi tra ASP e appaltatore;
  - conferma di "*Protocollo operativo*" e "*Regolamento interno*", onde garantire standard minimi dei servizi in linea con quelli oggi praticati nella struttura;
3. **di approvare** l'apposito "*Capitolato Speciale d'oneri*", predisposto dagli uffici e composto da n. 32 articoli, in allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **di demandare** al Direttore Generale di porre in essere gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione e procedere all'esperimento di gara secondo le determinazioni sopra assunte.

**PARERI**

*Esaminata la proposta della sopra estesa deliberazione, si esprime*  
**Parere favorevole di regolarità tecnica**

Il Direttore Generale  
*f.to dott. Tommaso Pasqua*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Avv. Patrizia C. Lusi*

Il Direttore Generale  
*f.to dott. Tommaso Pasqua*

**ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 3, del vigente Statuto.

Il Direttore Generale  
*f.to dott. Tommaso Pasqua*

N. 12190 del Registro delle

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 12 MAR. 2025 e fino al 22 MAR. 2025.

San Nicandro G., 12 MAR. 2025

Il Direttore Generale  
*f.to dott. Tommaso Pasqua*

È copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

San Nicandro G.co, 12 MAR. 2025



Il Direttore Generale  
Dr. Tommaso Pasqua